



Rosini Gutman Foundation

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la Fondazione di Partecipazione denominata “ROSINI – GUTMAN FOUNDATION” (in sigla RGF), ente giuridico di diritto privato con piena autonomia statutaria e gestionale, senza scopi di lucro (in seguito anche semplicemente “Fondazione”).

L'attività della Fondazione è regolata dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e ss. del Codice Civile.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede a Riccione (RN), in Viale Ceccarini 37 e, con deliberazione del Consiglio Generale, potrà istituire sedi secondarie, operative e/o di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione sociale ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 - FINALITÀ E PROGETTI

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di carattere artistico, culturale, di solidarietà sociale ed è aperta a qualsiasi iniziativa intesa a favorire il dialogo culturale e sociale, la cooperazione internazionale intese come possibili fattori di innovazione e sviluppo.

La Fondazione opera con i seguenti principali obiettivi
proteggere, rigenerare, arricchire e valorizzare il patrimonio artistico e culturale mondiale, restituendolo e rendendolo accessibile e fruibile a tutti i popoli, nella convinzione che tale indirizzo possa potenziare il livello di conoscenza collettivo e la capacità di porre l'Arte al servizio dell'Umanità.

promuovere la cooperazione internazionale attraverso l'Arte e la Cultura intese come possibili fattori di innovazione e di sviluppo per una rinascita sociale atti a:

- favorire il dialogo multi-identitario tra i popoli, con iniziative volte a tutelare i diritti di cittadinanza, la solidarietà, la coesione e l'emancipazione sociali;
- sostenere le condizioni perché l'Artista possa rendere l'Essere umano consapevole che le opere d'Arte e tutte le manifestazioni d'Arte – come la musica, il teatro e il cinema – costituiscono la prova, la manifestazione ed il “simbolo” della creatività umana, la più grande tra le forze e le energie esistenti;
- esprimere il rispetto per la Natura e la sua rigenerazione in un contesto di sostenibilità ambientale, anche in riferimento alle zone urbane e con la valo-



rizzazione di materiali di riciclo nel compimento di progetti artistici e culturali;

- migliorare il benessere sociale attraverso la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente promuovendo l'ideazione e la realizzazione di progetti artistici e culturali che possano rendere più vivibile lo spazio urbano, sia dal punto di vista estetico che educativo ed intellettuale, permettendo così all'Arte e alla Cultura di rendere un "servizio" a sostegno dell'Umanità;
- risanare e tutelare i grandi monumenti che costituiscono il Patrimonio dell'Umanità;
- sviluppare la coesione tra i popoli e il dialogo tra popoli, culture, religioni e identità, per riconoscere nelle diversità un valore fondamentale e di arricchimento culturale, promuovendo iniziative di divulgazione, educazione e formazione per lo sviluppo di una comunità. Favorendo e potenziando, di conseguenza, anche gli scambi economici.

La Fondazione intende attuare tali obiettivi attraverso la realizzazione di opere d'Arte e di progetti d'Arte e Cultura, anche in relazione alla Letteratura e alla Scienza: installazioni e siti multimediali, mostre d'Arte, concerti, performance e azioni teatrali, letture e proiezioni cinematografiche, corsi ed incontri, premi e borse di studio, laboratori didattici e conferenze, sostegno e pubblicazione degli studi e della ricerca in ambito musicale, artistico, letterario e scientifico, nonché qualsiasi programma con intendimenti artistici e culturali, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

ART. 4 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per l'attuazione dei suddetti obiettivi la Fondazione potrà:

- a) promuovere ogni iniziativa, intraprendere qualunque attività e realizzare qualsivoglia programma diretto al conseguimento delle sue finalità;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture aventi medesima finalità;
- f) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima nonché, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- h) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- i) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- j) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso l'istituzione di concorsi che la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;



k) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

l) svolgere, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo Patrimoniale.

Il Fondo Patrimoniale è costituito dal Fondo di Dotazione - intangibile e vincolato al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione - e dal Fondo di Gestione, utilizzabile per la gestione della Fondazione e per lo svolgimento delle attività strumentali, accessorie e connesse della Fondazione.

ART. 6 – FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di Dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili, servizi, lavoro o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati dai Soci Fondatori Promotori, che saranno conferiti alla Fondazione in proprietà, in uso o in possesso;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Fondo di Dotazione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Generale può essere destinata all'incremento del Fondo di Dotazione;
- dai contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART. 7 – FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Partecipanti e dai Sostenitori, salvo diversa previsione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite dei beni patrimoniali, le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al Fondo di Dotazione saranno dirette al potenziamento del Fondo di Gestione e saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 8 – SOCI FONDATORI PROMOTORI

Sono nominati quali Soci Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della Fondazione.

ART. 9 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione:

- cura le relazioni pubbliche con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- partecipa al Consiglio Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Strategico, con voto consultivo;
- non ha potere di gestione.



In caso di assenza o impedimento del Presidente ne farà le veci il Direttore Generale.

In caso di recesso per qualsiasi causa del Presidente originariamente nominato, il Presidente sarà nominato dal Consiglio Generale con la maggioranza previste dall'art. 16.

ART. 10 – SOCI FONDATORI PARTECIPANTI

Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite con delibera del Consiglio Generale.

I conferimenti dei Soci Fondatori Partecipanti incrementeranno il Fondo di Gestione e/o gli specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, salvo espressa destinazione al Fondo di Dotazione.

I Fondatori Partecipanti potranno presentare istanza al Consiglio Generale – il quale delibera, a proprio insindacabile giudizio – affinché siano nominati in seno allo stesso, loro rappresentanti, in proporzione ai conferimenti apportati.

ART. 11 – SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori coloro che scelgono di sostenere le attività della Fondazione, occasionalmente, mediante:

- il versamento di una quota annuale, fissata con le modalità definite dal Consiglio Generale;
- l'erogazione di contribuzioni volontarie straordinarie;
- lo svolgimento della propria attività professionale o la prestazione di servizi a vantaggio della Fondazione o per la realizzazione dei progetti di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;

Per essere ammessi quali Soci Sostenitori occorre presentare apposita istanza al Consiglio Generale, il quale provvede con le modalità di cui all'art. 16.

La qualifica di Socio Sostenitore permane per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato, ovvero la prestazione o il servizio effettuati, salvo revoche disposte e motivate dal Consiglio Generale.

I Partecipanti Sostenitori non possono in alcun caso ripetere i contributi versati, né possono rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio Generale potrà anche determinare, con proprio regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di partecipazione e /o di attività svolte per la Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

ART. 12 – PREROGATIVE DEI SOCI

La qualifica di Socio della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in vista del più generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più ampia possibile.

I Soci partecipano alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, anche dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni.

I Soci possono, con modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della Fondazione, come pure consultare archivi, laboratori, etc.



ART. 13 – ESCLUSIONE

L'esclusione dei Soci Fondatori Partecipanti e dei Sostenitori, non può essere deliberata se non per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Soci Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, salvo recesso.

Su quanto statuito nel presente articolo provvede il Consiglio Generale con deliberazione inappellabile adottata con la maggioranza assoluta di propri membri

ART. 14 – RECESSO

I Soci Fondatori Partecipanti e i Soci Sostenitori possono in ogni momento, recedere dalla Fondazione, dando comunicazione al Consiglio Generale ed al Consiglio di Amministrazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Anche ai Soci Fondatori Promotori è concessa la facoltà di recesso, e in questo caso di applicheranno le disposizioni dell'art. 16.

ART. 15 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio Generale;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Strategico;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Direttore Generale.

ART. 16 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto dai Soci Fondatori Promotori e, eventualmente, da rappresentanti dei Soci Fondatori Partecipanti.

I suoi membri rimangono in carica per tutta la vita della Fondazione.

La nomina di nuovi membri del Consiglio Generale è approvata in seno ad apposita adunanza fissata dal Consiglio Generale o dal Presidente in seguito alla richiesta di adesione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

I componenti del Consiglio Generale non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione; essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Il Consiglio Generale:

- stabilisce, anche sulla base delle indicazioni del Comitato Strategico, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- stabilisce le direttive generali, le priorità e i criteri delle iniziative della Fondazione da impartire agli organi della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;



- delibera in ordine all'accettazione di conferimenti ed all'acquisto di beni necessari alle attività della Fondazione;
- decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio, per il quale è redatto apposito regolamento che ne stabilisce in linea generale le modalità;
- fissa, con proprio regolamento, i criteri e le quote per l'ammissione dei Soci Fondatori Partecipanti e dei Soci Sostenitori;
- delibera sulla nomina di nuovi membri del Consiglio Generale;
- nomina i componenti del Comitato Strategico e del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Presidente della Fondazione, in caso di recesso;
- delibera su quanto proposto dal Comitato Strategico;
- nomina il Collegio dei Revisori;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- delibera sull'eventuale esclusione di Soci ai sensi dell'art. 13;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 25;
- adotta i regolamenti che il presente statuto gli demanda e l'eventuale regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;

Il Consiglio Generale è convocato dal Direttore Generale, o in mancanza dal Presidente della Fondazione:

- almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed ogni volta che questi lo ritenga necessario;
- su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Generale;
- su richiesta motivata di almeno 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, può essere inoltrata con qualsiasi mezzo, purchè documentabile, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio. In caso di urgenza, il termine precedente può essere ridotto della metà.

L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei suoi membri; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli stessi.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Alla riunione del Consiglio Generale assiste, con poteri consultivi, il Presidente della Fondazione.

Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo sono determinati secondo il metodo del "Voto Ponderato" sulla base di punti/voto in proporzione alla contribuzione complessiva annuale al patrimonio della Fondazione.

Il 80% per cento dei punti/voto – con suddivisione in proporzione alla contribuzione complessiva al Patrimonio ed alla gestione della Fondazione – spetta ai Soci Fondatori Promotri, mentre il restante 20% per cento è distribuito tra i membri di nomina dei Soci Fondatori Partecipanti, ove ammessi.

Il numero dei punti/voto da attribuire ai Soci Fondatori Partecipanti, la suddivisione ed i relativi criteri, vengono stabiliti dal Consiglio Generale all'atto della relativa nomina, con relativo Regolamento.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, la predisposizione del regolamento che stabilisca i criteri e le quote per l'ammissione dei Soci Fondatori Partecipanti e dei Soci Sostenitori, la nomina di eventuali nuovi membri del Consiglio Generale, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, sono valide con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.



ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei programmi e delle direttive approvate dal Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, sempre dispari, con un minimo di tre componenti.

Il Direttore Generale è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione, con pieno diritto di voto.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale, precisandosi che:

- almeno un membro dovrà essere scelto tra una rosa di candidati indicati tra i Soci Fondatori Partecipanti;
- almeno un membro dovrà essere scelto tra una rosa di candidati indicati tra i Soci Sostenitori

Qualora manchi una categoria di Soci, il Consiglio Generale potrà attribuire anche a soggetti terzi rispetto alla Fondazione la nomina di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che il Direttore Generale, o in mancanza il Presidente della Fondazione, lo ritenga necessario o ne faccia richiesta congiunta un terzo dei suoi membri, oppure un terzo dei membri del Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di attuazione della volontà della Fondazione e, pertanto:

- amministra il patrimonio e gestisce le finanze della Fondazione;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche fissate dal Consiglio Generale;
- predispose entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo;
- ha facoltà di nominare consigli scientifici, comitati esecutivi, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, secondo le direttive del Consiglio Generale;
- ha poteri propulsivi quanto alla presentazione di progetti ed attività, previo parere del Comitato Strategico;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procede alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto, secondo le direttive del Consiglio Generale.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti.

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione:

- assiste con poteri consultivi, il Presidente della Fondazione;
- possono partecipare, sempre con poteri consultivi, i componenti del Comitato Strategico e del Collegio dei Revisori, a cui va inviato l'avviso di convocazione; i componenti di tali organi sono in ogni caso tenuti a parteciparvi qualora la loro presenza sia formalmente richiesta dal Direttore Generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nelle ipotesi previste dall'art. 2382 c.c. e possono essere revocati dal Consiglio Generale, con le stesse maggioranze previste per la nomina, per giusta causa ovvero quando pongono in essere atti che arrechino danni al patrimonio o al buon nome della Fondazione ovvero violino le norme statutarie o regolamentari.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione, al Consiglio Generale e al Presidente del Colle-



gio dei Revisori. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione; essi si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Al Consiglio di Amministrazione si applicano, in via analogica e per quanto compatibili, le disposizioni in tema di Consiglio di Amministrazione delle società per azioni.

ART. 18- COMITATO STRATEGICO

Il Comitato Strategico è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, sempre dispari, con un minimo di tre componenti, scelti e nominati dal Consiglio Generale tra soggetti particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte, della storia ed in genere nei settori di interesse della Fondazione o per la stessa.

Il Comitato svolge una funzione tecnico-consultiva in merito ai programmi della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Generale ne richieda espressamente il parere.

Il Presidente della Fondazione ed il Direttore Generale partecipano al Comitato Strategico, con voto consultivo.

Il Comitato Strategico:

- coadiuva il Consiglio Generale nella redazione delle linee generali dell'attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi;
- ha poteri propulsivi quanto alle attività ed alle iniziative della Fondazione, che sottopone al vaglio del Consiglio Generale;
- ha funzione consultiva a favore del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- esprime parere non vincolante sull'adesione dei nuovi Soci, nonché sull'indizione di premi, concorsi e borse di studio e, in generale, sulle iniziative di cui all'art. 4 del presente statuto.

Il Comitato Strategico si riunisce, anche senza formalità, almeno una volta l'anno ed ogni volta che lo ritenga necessario o ne faccia richiesta congiunta un terzo dei suoi membri, oppure un terzo dei membri del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione.

Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato Strategico si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, in quanto compatibili.

Il Comitato Strategico è regolarmente costituito con la maggioranza degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 19 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione possono, rispettivamente, riunirsi mediante teleconferenze o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri Generali o i Consiglieri di Amministrazione.

L'adunanza in teleconferenze o videoconferenza è valida se tutti i partecipanti possano essere identificati ed è loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla



votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento audio/video anche con un solo Consigliere, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Delle adunanze è redatto apposito verbale da parte del Segretario - Tesoriere; i verbali saranno sottoscritti dal presidente dell'adunanza, nominato all'inizio della seduta, e dal Segretario - Tesoriere e conservati su apposito registro cronologico.

ART. 20 - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario - Tesoriere è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Segretario - Tesoriere redige i verbali del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Strategico, nonché la tenuta dei registri della Fondazione e la conservazione della documentazione contabile.

Il Segretario-Tesoriere tiene, altresì, la contabilità della Fondazione, provvedendo alla predisposizione dei mandati di pagamento.

In caso di adunanza in videoconferenza e di assenza del Segretario-Tesoriere il presidente della seduta nominerà, in sostituzione di questi, un sostituto del luogo ove egli si trovi.

ART. 21 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio Generale nomina il Direttore Generale il quale

- assume la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale; esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza legale e la firma sociale, spettano al Presidente della Fondazione, il quale, nei confronti dei terzi, legittima la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Direttore Generale temporaneamente impedito", o da altra similare;
- può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti gli organi e, eccezionalmente, a dipendenti o a terzi.
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- ha il potere di convocare gli organi della Fondazione quando lo ritenga necessario;
- è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione, con pieno diritto di voto;
- partecipa al Comitato Strategico con voto consultivo;
- istruisce adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Strategico;
- propone l'assunzione di unità di personale, da sottoporre al vaglio del Consiglio Generale;



- coordina gli uffici, le attività ed il personale a disposizione della Fondazione;
- ha la responsabilità dell'effettuazione delle attività programmate.

ART. 22 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo contabile e finanziario della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori composto da 3 membri, rinnovabile ogni 3 anni.

I Revisori Contabili sono scelti, dal Consiglio Generale, tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio dei Revisori:

- verifica l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento;
- verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali da parte del Segretario-Tesoriere o del Direttore Generale;
- esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali e redige una relazione di accompagnamento ai medesimi;
- vigila, di concerto all'Organo di Vigilanza, a che i flussi finanziari della Fondazione siano rispondenti agli obiettivi e alle finalità di cui agli artt. __ del presente statuto;
- effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio hanno facoltà di presenziare alle adunanze del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto; possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Di tali accertamenti deve essere redatta apposita relazione, da custodirsi tra i libri sociali della Fondazione.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in via analogica, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.

ART. 23 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Generale; entro il 30 aprile successivo redige il bilancio consuntivo dell'anno decorso, anch'esso da sottoporsi al vaglio del Consiglio Generale.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi ai Soci Fondatori Promotori ed ai Soci Fondatori Partecipanti, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

La redazione del bilancio segue le disposizioni di cui agli art. 2423 e ss. del codice civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessari a seguito della gestione annuale, per il potenziamento delle attività della fondazione, per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

È vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.



ART. 24 - ORGANISMO DI VIGILANZA

È in facoltà del Consiglio Generale - anche per l'ipotesi di adesione di Enti Pubblici alla Fondazione - di istituire un Organismo di Vigilanza, nominando un responsabile ed un organico di auditors competenti ed esperti, cui attribuire il controllo regolare della rispondenza dell'operato della Fondazione alla legge, allo Statuto ed al pubblico interesse.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono coincidere con quelli del Collegio dei Revisori, fermo restando il permanere della distinzione di natura e compiti dei due organismi. (Possiamo avere solo un revisore dei conti?)

L'Organismo di Vigilanza:

- è indipendente ed autonomo rispetto alla Fondazione;
- è composto da un responsabile interno che si avvale di specialisti esterni, i quali rivestano specifici requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e continuità d'azione;
- vigila sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 da parte del personale, degli organi sociali e dei consulenti, ove applicabile;
- vigila sull'efficacia e idoneità del modello in relazione alla struttura dell'ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- vigila sull'opportunità di aggiornamento del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della struttura dell'ente e/o modifiche nella normativa di riferimento.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e per la responsabilità amministrativa e/o penale della Fondazione si rinvia alla disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2001.

ART. 25 - ESTINZIONE

Il Consiglio Generale, può deliberare lo scioglimento della Fondazione - con le modalità previste dall'art. 16 - qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

La Fondazione si estingue, altresì, per incapienza del patrimonio rispetto agli scopi.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni o enti non lucrativi di utilità sociale che hanno fini analoghi, fatta eccezione per i beni che siano stati conferiti dai Soci in uso o in possesso, che ritorneranno nella disponibilità dei concedenti.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Generale, con la delibera di scioglimento, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 26 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, nonché quelle concernenti eventuali contrasti tra le diverse componenti dell'Ente, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna Parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Fondazione, al quale spetterà, altresì, la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle Parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Fondazione



ART. 27 - CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I, del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

ART. 28 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.